



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 159 del 01/08/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BRUGHERIO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto alle ore 16:30 presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO	Sindaco	Presente
BORSOTTI GIOVANNA	Assessore	Assente
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA	Assessore	Presente
BRAMBILLA ALBERTO	Assessore	Presente
PEREGO MIRIAM	Assessore	Presente
FORMENTI ANDREA	Assessore	Presente
MAGNI MARCO	Assessore	Assente

Membri ASSEGNATI n. 7 PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Bilancio di previsione del triennio 2019 – 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12/04/2019;
- il PEG triennale 2019-2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 09/05/2019;
- il Documento Unico di Programmazione DUP per il triennio 2019 – 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/04/2019 e la relativa Nota di Aggiornamento approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/04/2019;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 34 del 24/05/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018;

DATO ATTO che con deliberazione n. 35 del 24/05/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto consolidato del Comune di Brugherio per l'esercizio 2018;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 118/2011 con particolare riferimento all'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato";
- l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;
- il DM 11 agosto 2017 e il DM 29 agosto 2018, decreti correttivi del D.Lgs. 118/2011 con i quali sono state apportate modifiche all'allegato 4/4 in materia di Bilancio Consolidato;

PREMESSO CHE:

- l'art. 147 – quater, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dispone che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- l'art. 151 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, prevede che "Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, tra l'altro, prevede che i Comuni redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al medesimo decreto;

CONSIDERATO CHE con:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 5/12/2016 sono state individuate le componenti del Gruppo Comune di Brugherio e del Perimetro di Consolidamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/09/2017 è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Brugherio per l'esercizio 2016;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 20/09/2018 è stato effettuato l'aggiornamento le componenti del Gruppo Comune di Brugherio e del Perimetro di Consolidamento di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 5/12/2016;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28/09/2018 è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Brugherio per l'esercizio 2017;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29/09/2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19/12/2018 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione annuale delle società partecipate;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio contabile, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo, con Deliberazione di Giunta Comunale, definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

Elenco 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio in argomento, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

Elenco 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO CHE ai sensi del punto 2 del principio contabile la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione e costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica” (elenco 1):

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato). Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1. gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto;

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

[...]

3.2. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

ATTESO che si è provveduto alla ricognizione degli organismi/enti strumentali, aziende, società nei quali il Comune di Brugherio detiene partecipazioni, coma da Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente;

RIBADITO che nel gruppo amministrazione pubblica è ricompresa la Fondazione Luigi Piseri in quanto previsto dal punto 2. del principio contabile 4/4 ed in quanto la "fondazione di

partecipazione” corrisponde alla tipologia delle “fondazioni strumentali agli enti pubblici fondatori” ed, inoltre, la Corte dei conti ha ribadito che alle fondazioni partecipate dagli enti locali si devono applicare tutte le limitazioni e restrizioni previste in generale per le società, enti ed aziende partecipate dai medesimi enti locali (Corte dei conti, Sezione di controllo Lazio, 24 luglio 2013, n. 151, come citata nella relazione anno 2015 della Sezione delle Autonomie “Gli Organismi partecipati degli enti territoriali - Osservatorio sugli Organismi partecipati / controllati dai Comuni, Province e Regioni e relative analisi”);

DATO ATTO quindi, che dalla ricognizione effettuata in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nell’elenco di al punto 1) del paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011), ossia l’elenco riguardante il “Gruppo amministrazione pubblica Comune di Brugherio”, è emerso che nel gruppo di cui trattasi devono essere inseriti gli organismi/enti strumentali e società di cui all’allegato B) Elenco n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO altresì che non sono inseriti nel GAP del Comune di Brugherio gli enti/società di cui all’allegato B.1) parte integrante e sostanziale della presente e nel quale vengono esaminate le condizioni per l’esclusione dallo stesso;

CONSIDERATO altresì che gli organismi, gli enti, le aziende e le società compresi nell’elenco di cui al punto 1) “Gruppo amministrazione pubblica” possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2) del paragrafo 3.1 del principio contabile in argomento “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:

Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l’esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente

partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

PRESO ATTO delle risultanze di cui all'Allegato C) individuazione enti/società da inserire nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) Comune di Brugherio", parte integrante e sostanziale della presente;

DATO ATTO pertanto che degli organismi/enti strumentali/aziende/società facenti parte del "Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Brugherio" devono essere inseriti nell'elenco 2, previsto dal paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011) gli enti strumentali e le società di cui all'allegato D) parte integrante e sostanziale della presente;

RITENUTO quindi, relativamente all'esercizio 2018, di:

- approvare l'elenco di cui al punto 1) del paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011), ossia l'elenco riguardante il "Gruppo amministrazione pubblica Comune di Brugherio" (Elenco n. 1 di cui all'allegato B);
- approvare l'elenco di cui al punto 2) dal paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011), ossia l'elenco relativo agli organismi, enti strumentali, aziende, società da comprendere nel perimetro di consolidamento del bilancio del Comune di Brugherio (Elenco n. 2 di cui all'allegato D);
- procedere all'inoltro delle comunicazioni previste dal paragrafo 3.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011);
- procedere all'elaborazione del bilancio consolidato previsto dal sopra citato paragrafo 4 del principio contabile applicato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011);

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi nelle forme di legge, anche in merito alla dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto;

D E L I B E R A D I:

1. APPROVARE, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento ed ai fini della redazione del bilancio consolidato, gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni contabili al 31.12.2018, risultano da ricomprendere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Brugherio" e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato B) Elenco n. 1 e allegato D) Elenco n. 2, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e di cui si riporta estratto:

Elenco n. 1 - “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Brugherio”

Organismi ed enti strumentali:

1. Istituzione Comunale Centro Olimpia
2. Azienda Speciale Farmacie Comunali
3. Fondazione “Luigi Piseri”

Società partecipate:

4. CAP HOLDING SPA
- 4.1 AMIACQUE S.R.L.
5. BRIANZACQUE SRL
6. CEM AMBIENTE SPA
- 6.1 CEM SERVIZI S.R.L.

Elenco n. 2 – Enti e società da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Brugherio”

1. Istituzione Comunale Centro Olimpia
2. Azienda Speciale Farmacie Comunali
3. Fondazione “Luigi Piseri”
4. CAP HOLDING SPA
- 4.1 AMIACQUE S.R.L.
5. BRIANZACQUE SRL
6. CEM AMBIENTE SPA
- 6.1 CEM SERVIZI S.R.L.

2. RISERVARSI di aggiornare gli elenchi e le comunicazioni di cui al punto precedente, laddove le condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento non risultassero verificate al 31.12.2018.

3. TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco n. 2 di cui all'Allegato D) e ai Revisori dei conti del Comune di Brugherio.

4. DEMANDARE al Settore Finanziario ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Brugherio.

5. DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 onde poter procedere alla redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 898
Sezione Ragioneria ed Economato

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BRUGHERIO " E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 01/08/2019

IL DIRIGENTE
CARPANZANO DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 898 / 2019 ad oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BRUGHERIO " E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018

Legenda

FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 01/08/2019

IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 159 del 01/08/2019

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BRUGHERIO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018..

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, dal 02/08/2019 al 17/08/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Brugherio, 02/08/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 159 del 01/08/2019

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BRUGHERIO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018..

Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:

13/08/2019

Brugherio, 13/08/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)